

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
“ACMOS aps”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita in Torino l'Associazione “ACMOS Associazione di Promozione Sociale” o, in forma abbreviata “ACMOS aps” (di seguito, l'Associazione).
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione di promozione sociale disciplinata dagli artt. 35 e segg. del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
- 2) L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro, interessata esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nei confronti degli associati e di terzi nei campi della promozione sociale, della formazione e dell'assistenza.
- 3) La sede sociale è in Torino. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione ha facoltà di trasferire la sede sociale anche in diverso Comune, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale con apposite deliberazioni dell'assemblea dei soci.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

- 1) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra. Più precisamente, l'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di promuovere e sostenere la partecipazione collettiva, creativa e responsabile di bambini, adolescenti e giovani, giovani coppie e adulti negli ambienti di vita in cui essi si trovano, contribuendo pertanto alla diffusione di quei valori e di quelle prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva, nella quale si riconoscono i soci di questa Associazione.
- 2) L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Più precisamente, l'Associazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si propone di:

- creare attività di sostegno, aggregazione, coscientizzazione e movimentazione a partire da quegli ambienti, come la scuola, in cui la presenza di opportunità di tal genere è essenziale per promuovere la qualità della vita degli ambienti stessi, contenendo il disagio, favorendone il superamento e in generale incrementando e supportando la relazionalità positiva. Tali attività saranno pensate in modo da permettere ai soggetti incontrati:
- di venire in contatto con strumenti di assistenza qualora ne abbiano bisogno (sostegno);
- di conoscersi e di imparare a lavorare insieme (aggregazione);
- di analizzare e valutare questioni e realtà di interesse comune (coscientizzazione);
- di esprimersi collettivamente in modo concreto, responsabile e creativo relativamente ad esse (movimentazione).

3) L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento e in via secondaria e strumentale, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, performance, manifestazioni, per favorire lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola, il mondo giovanile, la famiglia, cooperazioni con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private, che perseguano finalità analoghe;
- promuovere e gestire esperienze comunitarie autofinanziate sul territorio, attraverso persone che scelgono di vivere per periodi determinati in uno stesso luogo;
- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, ludiche-sportive, sociali ed assistenziali, di intrattenimento creativo e artistico in genere, per promuovere la socialità e la partecipazione dei propri soci, come dell'intera comunità, a momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva.

4) Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 31, della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso feste, banchetti e sottoscrizioni a premi;
- esercitare, altre attività non prevalenti di natura commerciale, vendite e noleggi, al fine di sostenere economicamente le attività istituzionali; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

5) È vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

6) L'associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti diverse.

7) L'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero per il conseguimento dei fini sociali.

8) Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17,

comma 5, CTS, solo quanto ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui sopra. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

- 9) L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 3 – Risorse economiche

- 1) L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, ecc..) da parte di singoli o enti o direttamente acquistati;
 - quote associative annuali;
 - eventuali elargizioni fatte dai soci e da privati;
 - contributi di organismi internazionali, Stato enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - contributi di enti pubblici e privati;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali. Tali proventi sono inseriti in apposita voce del bilancio associativo, gli eventuali utili devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale;
 - eventuali fondi di riserva.
- 3) Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro aprile di ogni anno il Consiglio direttivo dell'Associazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nei termini di cui sopra.
- 4) Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.
- 5) Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
- 6) Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 4 – Soci dell'Associazione

- 1) Il numero di soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto,

indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionale, appartenenza etnica, politica e religiosa.

- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche ammesse secondo quanto disposto dagli articoli seguenti. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Statuto. Lo status di socio non è soggetto a limiti temporali.
- 3) L'Associazione presuppone l'esistenza, quali soci, di almeno sette persone fisiche o di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio direttivo esamina e si esprime, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.
- 2) La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.
- 3) Alcuni soci, definiti onorari, vengono eletti dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa loro accettazione e sono sottoposti agli stessi diritti e doveri degli altri soci.
- 4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
- 5) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6) La qualità di socio si perde:
 - per recesso volontario;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 6 mesi dal sollecito;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari.
- 7) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- 6) I soci receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 – Doveri e diritti dei soci

- 1) I soci sono obbligati:
 - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - a versare l'eventuale quota associativa, approvata annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche associative;
 - ad essere informati e a controllare le attività secondo quanto stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente, Il Vicepresidente, Il Tesoriere;
- Il Comitato etico;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore dei Conti, ove nominato.

Art. 8 – L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto. Il Socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.
- 2) Essa si riunisce di norma almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vicepresidente, anche su richiesta di un consigliere o di un quinto dei soci, a mezzo di lettera, e-mail, fax, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo nonché la data della riunione e l'orario della prima e della seconda convocazione che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 4) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del Tesoriere o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio può prenderne visione.
- 5) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
- 6) L'Assemblea ordinaria si riunisce per:
 - eleggere il Presidente il Vicepresidente e il Tesoriere ogni 3 (tre) anni;
 - eleggere gli altri componenti del Consiglio direttivo ogni 3 (tre) anni, determinandone il numero;
 - eleggere, ove lo ritenga opportuno o ne sussistano i requisiti di legge, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti;
 - revocare i competenti degli organi di cui sopra;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approvare il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo, nonché la relazione attività e, ove predisposto, il bilancio sociale;
 - deliberare il regolamento interno e le sue variazioni;
 - stabilire annualmente l'entità della quota associativa;
 - deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - indicare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - discutere e approvare i programmi di attività;
 - deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione; tali spese dovranno essere documentate;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.
- 7) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o tramite delega. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe scritte.

- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte, di norma, a scrutinio palese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto.
- 9) L'assemblea dei soci straordinaria delibera delle seguenti questioni:
- approvazioni di eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo con funzioni esecutive viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere, oltre che da un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 8 (otto) elementi secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della relativa elezione. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
- 2) I Consiglieri possono anche essere non soci, ma in ogni caso la maggioranza dei medesimi dovrà essere costituita tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici Soci. Si applica l'art. 2382 c.c.
- 3) Al Consiglio direttivo sono affidate le seguenti funzioni:
- redigere il regolamento interno nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - individuare i responsabili dei progetti, degli ambiti, e delle attività;
 - redigere il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo dell'Associazione nonché relazione attività e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
 - designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
 - decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
 - decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di collaborazione degli aspiranti collaboratori.
- 4) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere tramite lettere, fax o e-mail con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo dalla data della riunione. Anche in difetto di convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio direttivo. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio dovranno sempre prevedere un'elencazione delle materie da trattare e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
- 5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, la deliberazione si intende respinta.
- 6) Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato.

Art. 10 – Il Presidente, il Vicepresidente, e il Tesoriere

- 1) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente con il

Vicepresidente e il Tesoriere. Questi scelgono di presentare insieme le proprie candidature.

Il Presidente rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; assicura il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, presiede le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere restano in carica per 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

- 2) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto; Il presidente e il Vicepresidente esercitano la legale rappresentanza con firma disgiunta.
- 3) Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; è responsabile della contabilità e predispose i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Art. 11 – Comitato Etico

- 1) Il Comitato Etico è un organismo di garanzia verso i soci e gli stakeholders dell'Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo in quanto composto dai responsabili degli ambiti, dei settori dell'Associazione. È deputato a garantire la redazione di una Carta Etica, approvata dall'Assemblea in seduta ordinaria, e una conseguente gestione coerente con i principi della Carta stessa.
- 2) I compiti del Comitato, sono sintetizzabili nel modo seguente:
 - redigere e aggiornare costantemente la Carta Etica associativa;
 - diffondere la conoscenza e la corretta interpretazione della Carta presso tutti gli interlocutori dell'associazione;
 - promuovere attività di sensibilizzazione dei soci e dei collaboratori sulle questioni etiche;
 - monitorare la condotta associativa, al fine di accertare il grado di applicazione dei principi espressi dalla Carta ed eventualmente agire con interventi di moral suasion;
 - relazionare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta e presentare eventuali proposte operative.

Art. 12 – Le cariche sociali

- 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e regolarmente documentate dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso entro la misura massima stabilita dall'assemblea dei soci. Qualora i consiglieri siano dipendenti dell'associazione potranno percepire una retribuzione per il lavoro ordinariamente svolto, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. Parimenti, ai membri dell'organo di controllo e il Revisore Legale, ove nominati, potranno essere riconosciuto un compenso nei limiti di cui sopra.
- 2) Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - coloro che non siano cittadini maggiorenni;
 - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti.

Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

3) I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito l'interessato.

Art. 13 – Organo di controllo

- 1) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 2) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
- 3) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 14 – Riunioni con mezzi di teleconferenza

- 1) Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:
 - nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
 - il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore della Fondazione Benvenuti in Italia. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 – Rinvio alle Leggi

- 1) Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge, in particolare quelle contenute nel Codice Civile ai capi II del Titolo II del Libro I e nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, L.383/2000, oltre le norme contenute nel regolamento compilato dal

Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 28 aprile 2023

F.ti: Diego MONTEMAGNO
 ALBERTO VADALA'